

Regolamento del Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici per l'impresa, le organizzazioni pubbliche ed il lavoro ¹

classe L – 14 delle lauree in Scienze dei servizi giuridici

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici per l'impresa, le organizzazioni pubbliche ed il lavoro in base all'art. 11, comma 2, l. 19 novembre 1990, n. 341, dell'art. 12 d.m. MIUR 22 ottobre 2004, n. 270, del d.m. MUR 16 marzo 2007 e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici per l'impresa, le organizzazioni pubbliche ed il lavoro rientra nella classe delle lauree L – 14 – Lauree in Scienze dei servizi giuridici come definita dal d.m. MUR 16 marzo 2007.

Art. 2 – Obiettivi formativi

1. I laureati del Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici per l'impresa, le organizzazioni pubbliche ed il lavoro devono conseguire i seguenti obiettivi formativi:
 - acquisizione di consolidate conoscenze istituzionali dei principali settori della conoscenza giuridica e della capacità di comprendere pienamente problemi giuridici anche di una certa complessità; conoscenza di alcune problematiche di maggiore complessità nei settori disciplinari prescelti quali attività di indirizzo.
 - acquisizione di competenze giuridiche immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, ed in particolare della capacità di cogliere i problemi applicativi concreti connessi alla normativa con la quale i laureati si troveranno a confrontarsi nella loro vita professionale, e di elaborare e motivare soluzioni applicando le conoscenze istituzionali acquisite
 - acquisizione di un'adeguata proprietà nell'uso del linguaggio giuridico, unita alla capacità di trasmettere conoscenze giuridiche anche ai non specialisti e possesso di adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione anche con strumenti e metodi informatici e telematici;
 - Acquisizione di una buona conoscenza e di capacità di comunicare - sia in forma orale che scritta - nella lingua inglese, particolarmente su temi inerenti ai problemi di applicazione concreta del diritto

Art. 3 – Quadro generale delle attività formative

1. Il quadro generale delle attività formative risulta dalle tabelle di cui all'allegato **L-14/1**, che indicano altresì il settore scientifico-disciplinare cui si riferiscono i singoli insegnamenti,

¹ Approvato nella seduta del Consiglio di Facoltà del

- l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di crediti formativi universitari (c.f.u.) riconosciuto per ciascuna attività didattica.
2. L'allegato **L-14/1** forma parte integrante del presente Regolamento.
 3. Per quanto riguarda le attività formative di cui all'art. 10, comma 1, d.m. MIUR. 22 ottobre 2004, n. 270, il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari al 75 (settantacinque) per cento circa dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori o maggiori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o teorico.
 4. Per quanto riguarda le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lett. da a) a d) d.m. MIUR 22 ottobre 2004, n. 270 il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari al 70 (settanta) per cento circa dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori o maggiori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o teorico.
 5. La programmazione dell'attività didattica, compresa la decisione circa l'attivazione degli insegnamenti a scelta di cui all'elenco delle attività formative di indirizzo ricompreso nell'allegato **L-14/2** del presente regolamento, è approvata annualmente dal Consiglio di Facoltà.
 6. Il Consiglio di Facoltà può altresì verificare la congruenza dell'estensione del programma rispetto al numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività formativa

Art. 4 - Obsolescenza dei crediti formativi

1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di quindici anni solari, salvo che su richiesta dell'interessato il Consiglio di Facoltà, sentito il Comitato paritetico per la didattica di cui all'art. 23 dello Statuto, non deliberi diversamente.
2. I crediti formativi si considerano acquisiti alla data del superamento della verifica del profitto ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, o, in caso di riconoscimento ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, alla data della relativa delibera del Consiglio di Facoltà.

TITOLO II – AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA, SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA, VERIFICA DEL PROFITTO

Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici per l'impresa, le organizzazioni pubbliche ed il lavoro

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici per l'impresa, le organizzazioni pubbliche ed il lavoro devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo estero riconosciuto.
2. Agli iscritti sono altresì richieste ottima padronanza della lingua italiana, scritta e orale, conoscenze di base storico-politiche ed una buona cultura generale ²
3. In attuazione dell'art. 6, comma 1, del d.m. MUR n. 270/2004, il possesso delle conoscenze di cui al comma 2 è oggetto di verifica nei modi previsti dall'allegato **L-14/3**, che disciplina anche gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi conseguenti ad un esito non positivo della verifica.
4. L'allegato **L-14/3** forma parte integrante del presente regolamento.

2 Comma modificato dal Consiglio di Facoltà nella seduta dell'8 luglio 2009

Art. 6 – Piano di studi

1. Il piano di studi del Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici per l'impresa, le organizzazioni pubbliche ed il lavoro è indicato nell'allegato **L-14/2**, che forma parte integrante del presente regolamento.
2. L'acquisizione dei crediti formativi relativi alle attività formative indicate nell'allegato **L-14-2** comporta il conseguimento della laurea in Scienze dei servizi giuridici per l'impresa, le organizzazioni pubbliche ed il lavoro.
3. Per il conseguimento della Laurea in Scienze dei servizi giuridici per l'impresa, le organizzazioni pubbliche ed il lavoro è in ogni caso necessario aver acquisito centoottanta crediti formativi, negli ambiti e nei settori scientifico disciplinari previsti dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 7 – Crediti formativi conseguiti in altri Corsi di studio

1. Gli studenti che chiedono l'iscrizione provenendo da un altro Corso di laurea possono ottenere il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti in quanto coerenti con gli obiettivi formativi e con l'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici per l'impresa, le organizzazioni pubbliche ed il lavoro.
2. Il riconoscimento di cui al comma precedente è disposto con deliberazione del Consiglio di Facoltà, sulla base dell'analisi dei contenuti delle attività formative alle quali si riferiscono e della loro congruità con i contenuti delle attività formative previste dall'ordinamento didattico vigente.
3. L'analisi della congruità di cui al comma precedente è effettuata da una Commissione nominata dal Consiglio di Facoltà e composta da due docenti e uno studente scelti tra i componenti del Consiglio stesso. La Commissione delibera sentiti i docenti dell'attività formativa corrispondente a quella svolta in altra sede.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al riconoscimento dei crediti formativi universitari maturati nell'ambito di altri corsi di studio ed al riconoscimento in termini di crediti formativi delle attività formative svolte nell'ambito di un corso di laurea di durata quadriennale.
5. I precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli studenti che chiedono l'iscrizione avendo conseguito all'estero una laurea o un diploma universitario equivalente a quelli indicati nell'art. 5, comma 1.
6. La possibilità per lo studente iscritto al Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici per l'impresa, le organizzazioni pubbliche ed il lavoro di svolgere parte degli studi presso Università straniere è subordinata alla preventiva autorizzazione di un docente all'uopo delegato dal Consiglio di Facoltà che, sentiti i docenti degli insegnamenti corrispondenti a quelli che si vogliono svolgere all'estero, indica il numero e la tipologia dei corsi da seguire all'estero.
7. Il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero ai sensi del comma precedente, compresa la determinazione dei crediti da assegnare ad esse e la conversione dei voti, sono deliberati dal Consiglio di Facoltà su proposta del docente delegato.

Art. 8 - Piani di studio individuali

1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento è tenuto a presentare il piano di studio individuale, con l'indicazione delle attività formative a scelta

dello studente, entro il 31 marzo 2009 per l'a.a. 2008 – 2009 ed entro il 15 dicembre per gli anni accademici successivi. Eventuali modifiche relative alle attività formative a scelta dello studente possono avvenire all'atto dell'iscrizione al successivo anno accademico entro il termine del 31 dicembre.

2. Non sono ammessi Piani di studio liberi.

Art. 9 - Semestri

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici per l'impresa, le organizzazioni pubbliche ed il lavoro è articolato in semestri.
2. Le date di inizio e fine dei semestri sono fissate annualmente dal Consiglio di Facoltà.
3. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il Consiglio di Facoltà stabilisce una ripartizione bilanciata degli insegnamenti tra il primo e il secondo semestre.

Art. 10 - Propedeuticità

1. Le propedeuticità tra gli insegnamenti sono indicate nell'allegato **L-14-4**, che forma parte integrante del presente Regolamento.

Art. 11 - Svolgimento degli insegnamenti

1. Salvo diversa decisione del Consiglio di Facoltà in sede di approvazione della programmazione didattica ai sensi dell'art. 3. comma 5, gli insegnamenti di 12 crediti formativi universitari consistono in 90 ore di attività didattica; gli insegnamenti di 9 crediti formativi consistono in 60 ore di attività didattica; gli insegnamenti di 6 crediti formativi consistono in 45 ore di attività didattica.
2. Ogni insegnamento si ripartisce in ore di lezione ed ore di esercitazioni, seminari o conferenze, con una corrispondenza di circa due terzi ed un terzo del numero delle ore previsto in dipendenza dei crediti formativi assegnati.
3. La frequenza degli studenti ai corsi, ancorché non obbligatoria, è raccomandata.
4. L'insegnamento della lingua inglese e dell'informatica di base sono disciplinati dall'allegato **L-14/5**, che forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 12 – Attività di tirocinio

1. L'attività di tirocinio si svolge in base a convenzioni stipulate tra il Consiglio di Facoltà e gli enti promotori, le quali determinano anche il numero dei posti disponibili.
2. Il periodo di tirocinio può variare da tre a sei mesi.
3. Qualora le richieste di tirocinio superino i posti disponibili, gli studenti ammessi all'attività formativa sono individuati, in base al merito, da una Commissione nominata dal Consiglio di Facoltà, e composta da due docenti e uno studente scelti tra i componenti del Consiglio stesso.
4. Le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio, nonché i criteri per l'assegnazione dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico sono disciplinati nell'allegato **L-14-5**, che forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 13 - Verifica del profitto

1. Per ciascuna attività formativa contenuta nell'allegato **L-14/2** del presente regolamento è previsto un accertamento finale. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i crediti formativi universitari attribuiti alla attività formativa.
2. Gli accertamenti finali consistono in un esame. L'esame può essere orale, scritto o scritto e orale.
3. Gli studenti hanno diritto a partecipare a tutti gli appelli di un medesimo esame, anche se consecutivi.
4. L'esame deve essere valutato da una commissione composta da almeno due membri.
5. Il voto negli esami è espresso in trentesimi. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi.
6. E' fatta salva la disciplina contenuta nell'allegato **L-14/5**

Art. 14 - Prova finale

1. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti gli altri crediti formativi universitari.
2. La prova finale consiste nella presentazione e discussione pubblica di un elaborato scritto di dimensioni contenute che abbia riguardo all'approfondimento di un tema rientrante in una o più delle materie studiate, ovvero alla descrizione delle esperienze operative acquisite nel corso di attività di tirocinio
3. La discussione dell'elaborato scritto di cui al comma precedente avviene davanti ad una Commissione d'esame nominata dal Preside della Facoltà e composta da almeno 5 componenti
4. La valutazione della prova finale avviene in conformità con quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento di Ateneo. Il Consiglio di Facoltà può dettare ulteriori criteri di valutazione.
5. Il punteggio minimo per conseguire la laurea è di sessantasei centodecimi.
6. Il Consiglio di Facoltà detta, con apposito regolamento, la disciplina degli esami di laurea.

Art. 15 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il Consiglio di Facoltà, sentito il parere del Comitato paritetico per la didattica di cui all'art. 23 dello Statuto, procede alla valutazione annuale dell'efficacia dell'attività didattica, al fine di evidenziare eventuali inadeguatezze e di individuare i possibili rimedi.